

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 038 DEL 25 MAGGIO 2021

OGGETTO: AMBIENTE - DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77. ASSEGNAZIONE A SEAB, SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE, DEL FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI PER AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 15,51 presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 27 consiglieri e assenti n. 05.

BARRASSO Pietro	X	MAIO Federico	Assente
BIASSOLI Matteo	X	MAIOLATESI Edoardo	X
BOTTA Rocco	X	MAZZA Manuela	X
BRUSCHI Marta	X	MILAN Claudio	X
CALDESI Livia	X	NEGGIA Corrado	X
COLLETTA Vito	X	OLIVERO Marzio	X
DANTONIA Giovanni	X	PARAGGIO Amedeo	Assente
EL ATTAR Violetta	Assente	PASQUALINI Alessio	Assente
ERCOLI Alessio	X	PERINI Alberto	X
ES SAKET Mohamed	Assente	RIZZO Paolo	X
FERRARI Gianni	X	ROBAZZA Paolo	X
FERRERO Andrea	X	SPEZIGA Arturo	X
FOGLIO BONDA Andrea	X	TOPAZZO Gigliola	X
GALLELLO Domenico	X	VARNERO Valeria	X
GENTILE Donato	X	VIGNOLA Alessandro	X
GENTILE Sara	X	ZEN Cristina	X

È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, ZAPPALÀ.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 038 DEL 25.05.2021

AMBIENTE - DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77. ASSEGNAZIONE A SEAB, SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE, DEL FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI PER AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI

Il sig. Presidente apre il dibattito sull'argomento in oggetto.

Interviene l'Assessore sig. Zappalà per illustrare la proposta di deliberazione.

Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Il sig. Presidente apre quindi il dibattito sugli emendamenti protocollo n. 25328 e 25348 del 20.05.2021 presentati dal gruppo del Partito Democratico e prot. n. 25549 del 20.05.2021 presentato dai gruppi Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro, Buongiorno Biella, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Aperta la discussione sull'emendamento prot. 25328 intervengono gli Assessori sigg. Zappalà, Greggio e i Consiglieri sigg. Bruschi, Ercoli, Rizzo.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000.

Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l'emendamento prot. n. 25328.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Con voti favorevoli n. 05 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle), contrari n. 18 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. 05 (Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), risultato accertato dagli scrutatori sigg. Biassoli, Ferrari, Robazza, respinge l'emendamento.

Aperta la discussione sull'emendamento prot. 25348 intervengono l'Assessore sig. Zappalà e i Consiglieri sigg. Bruschi, Ercoli, Rizzo.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000.

Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l'emendamento prot. n. 25348.

Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dalla sala il Consigliere sig. Perini.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Con voti favorevoli n. 05 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle), contrari n. 22 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Civica Corradino Sindaco, Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), astenuti: nessuno, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Biassoli, Ferrari, Robazza, respinge l'emendamento.

Aperta la discussione sull'emendamento prot. 25549 intervengono l'Assessore sig. Zappalà e il Consigliere sig. Foglio Bonda.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000.

Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l'emendamento prot. n. 25549.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Biassoli, Ferrari, Robazza, approva l'emendamento.

Chiusa la discussione sugli emendamenti, il sig. Presidente apre il dibattito sulla proposta di deliberazione con il testo modificato a seguito dell'emendamento approvato.

Intervengono gli Assessori sigg. Zappalà, Tosi e i Consiglieri sigg.ri: Foglio Bonda, Rizzo, Ercoli, Bruschi, Caldesi, Robazza, Gentile Donato.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Premesso che:

- con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state dettate disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l'art. 49 è stata prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l'istituzione della tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio;

- con D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 è stato emanato il “Regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e in particolare con l’art. 2 e con l’art. 8 sono state precisate le modalità per la determinazione della tariffa di riferimento e per la predisposizione del relativo piano finanziario;

Considerato che:

- ai sensi della Legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell’ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani;

Atteso che:

- con Legge Regionale 24 ottobre 2004 n. 24 la Regione Piemonte dispose, ai sensi della Legge 28.12.2001 n. 448, per i Consorzi per la gestione dei rifiuti, formati dagli Enti Locali e con attività di governo, di deliberare la propria trasformazione per scissione in società di capitali, configurando pertanto la separazione tra le funzioni di governo e coordinamento dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti demandata ai Consorzi ed attività di gestione e proprietà degli impianti, da attribuire a costituende Società per Azioni;
- per quanto attiene il territorio provinciale di Biella, il Consorzio obbligatorio di bacino è stato individuato nel COSRAB, che nella fattispecie, coincide con l’Ambito Territoriale Ottimale;
- alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita per scissione in attuazione della L. n. 448/2001, è stato conferito il ramo d’azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la gestione operativa dei servizi;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 010 del 3 febbraio 2003, in attuazione di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale;
- con D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, è stato abrogato il D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 prevedendo tuttavia, con l’art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) comma 11, l’applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino all’emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero dell’Ambiente;
- l’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 che prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il

regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto, in particolare, l’articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, come modificato dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020;

Atteso che il Fondo di cui sopra è stato istituito e finanziato per sostenere gli Enti nel far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 19 nell’espletamento delle “funzioni fondamentali”, ed è ripartito tra gli Enti in funzione delle minori entrate registrate proprio in conseguenza della pandemia;

Rilevato che il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno n.ro 212342 del 3/11/2020 ha chiarito che le risorse riconosciute all’ente, a valere sul fondo di cui all’art 106 del D,L, 34/2020, per la Tari/Tari-corrispettivo è da intendersi come perdita stimata di gettito per Tari/tari corrispettivo indipendentemente dall’effettiva variazione registrata per gli accertamenti 2020 rispetto agli accertamenti 2019 o indipendentemente dalle diverse politiche autonome di aumento/riduzione di aliquote/tariffe o di agevolazioni Covid-19 che l’ente può aver attuato;

Precisato che:

- sull’utilizzo e successiva certificazione del Fondo funzioni fondamentali, comunemente denominato Fondone COVID, sono state fornite puntuali indicazioni con il Decreto interministeriale dello scorso 3 novembre 2020, successivamente integralmente sostituito dal decreto n. 59033 del 1° aprile 2021;
- successivamente il MEF oltre alle Circolari ministeriali, ha messo a disposizione, sul portale Pareggio di bilancio, le FAQ che indirizzano gli enti ad una corretta applicazione delle possibilità di utilizzo del Fondone;

Rilevato che in materia di Tariffa Tari, il Ministero ritiene possibile utilizzare le somme assegnate per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti (faq n.5);

Atteso che per ciascun Ente è stato individuato un tetto massimo finanziabile con il Fondone COVID relativo al minor gettito TARI/agevolazioni tariffarie TARI;

Rilevato che le risorse assegnate al Comune sono pari a 970.661,00 euro;

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 28.07.2020 con la quale è stata definita la Tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2020, nella medesima misura dell’anno 2019, secondo quanto previsto dall’art. 107 della L. 27/2020 di conversione del D.L.18/20;

Precisato che la medesima deliberazione ha disposto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 deve ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Rilevato che la perdurante grave situazione di crisi derivante anche dalle restrizioni alla mobilità e al regolare svolgimento delle attività economiche, ha determinato nel tempo numerosi interventi normativi di tipo emergenziale con finalità di sostegno alle imprese per mitigare gli effetti negativi della pandemia;

Atteso infatti che i numerosi DPCM emanati dalla Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione dell'epidemia da coronavirus, hanno disciplinato la chiusura (e poi la graduale riapertura) di diverse attività, individuate in base ai codici ATECO;

Fatto presente che è volontà dell'Ente intervenire, nei limiti delle possibilità offerte dalle normative con ogni azione diretta a sostenere la ripresa, in relazione alle difficoltà degli operatori per riavviare le relative attività, nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria;

Atteso inoltre che i medesimi provvedimenti e la situazione pandemica nel suo complesso, pur non avendo formalmente determinato la chiusura di alcune attività quali agenzie di viaggio, bar, ristoranti e alberghi, di fatto ne hanno fortemente limitato l'operatività riducendone di fatto considerevolmente l'utenza ed il fatturato;

Rilevato infatti che proprio la situazione di emergenza epidemiologica ha di fatto, rappresentato un impedimento oggettivo all'ordinario adempimento delle obbligazioni, quali il pagamento dei tributi locali;

Ritenuto pertanto che le risorse assegnate all'Ente con il Fondone sopra meglio specificato, debbano essere trasferite alla SEAB spa, società partecipata in house che gestisce il servizio rifiuti per l'Ente, unitamente ai criteri sulla cui base assegnare le agevolazioni;

Rilevato che nell'ambito del sistema di tariffazione connesso all'applicazione della TARIP corrispettiva, con conseguente valutazione ponderale o volumetrica del rifiuto residuo, la minore produzione di rifiuti dovuta alla chiusura anche parziale dell'attività comporta di per sé una diminuzione dell'importo dovuto per la parte variabile della tariffa;

Considerato che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti alle utenze non domestiche è applicato un quantitativo minimo di chilogrammi corrispondenti a 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione con un quantitativo di chilogrammi minimo corrispondente a 250 litri;

Ritenuto che l'eliminazione dei "minimi" rappresenti un'agevolazione che si pone in linea al principio comunitario "chi inquina paga", declinato nella direttiva 2008/98/CE (che disciplina il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'UE, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana), così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, ovvero che chi produce meno rifiuti è automaticamente tenuto a pagare meno il servizio, specialmente in una situazione emergenziale ove alcune attività potrebbero aver prodotto quantità inferiori a quelle minime stabilite dal Regolamento comunale;

Ritenuto infine che al netto della eliminazione dei minimi della parte variabile, le rimanenti risorse dovrebbero coerentemente essere destinate alla riduzione della parte fissa della tariffa in modo da fare salvo il citato principio di chi inquina paga;

Sentito il parere della Commissione Consigliare competente;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e smi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dalla sala il Consigliere sig. Barrasso;

Con voti favorevoli n. 21 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Civica Corradino Sindaco, Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari: nessuno, astenuti n. 05 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg. Biassoli, Ferrari, Robazza

DELIBERA

1. per l'anno 2020 per le utenze non domestiche di cui all'allegato alla presente deliberazione non si applica il quantitativo minimo previsto dall'articolo 15 del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
 2. la disposizione di cui al precedente punto si applica inoltre alle attività di agenzia di viaggio, bar, ristoranti e alberghi;
 3. per l'anno 2020, per le utenze non domestiche di cui ai punti 1) e 2) della presente deliberazione si applica una riduzione sulla parte fissa della tariffa rifiuti pari ad una percentuale unica per tutte le utenze non domestiche tale da consentire l'esaurimento del "Fondone" COVID relativo al minor gettito TARI/agevolazioni tariffarie TARI di cui alle premesse, detratto il minor gettito derivante dalla eliminazione dei quantitativi minimi di produzione rifiuti di cui ai punti precedenti;
 4. le disposizioni di cui ai punti precedenti 1) e 2) e 3) sono applicabili anche alle attività che beneficiano del contributo a sostegno di attività economiche a seguito delle misure restrittive derivanti dall'emergenza COVID-19 a parziale copertura dei costi derivanti dalla TARIP di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 376 del 29.12.2020, fatto salvo che l'importo massimo complessivo dell'agevolazione non può superare l'importo dovuto dalla singola attività per l'anno 2020;
 5. le agevolazioni di cui ai punti precedenti andranno a ridurre – nell'ordine – le seguenti somme:
 - 1) il saldo dovuto per l'anno 2020 ed il conguaglio complessivo tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;
 - 2) le eventuali somme non pagate a titolo di acconto per l'anno 2020;
 - 3) l'acconto per l'anno 2021;
 6. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di procedere alla liquidazione delle risorse per le agevolazioni di cui al presente atto a seguito dell'avvenuta quantificazione dell'agevolazione ai singoli beneficiari da parte della Società di gestione del servizio di raccolta rifiuti, SEAB;
 7. di dare atto che la Società di gestione del servizio di raccolta rifiuti dovrà rendicontare analiticamente al Comune di Biella le agevolazioni erogate;
 8. di trasmettere il presente atto al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, COSRAB, ed alla Società di gestione del servizio di raccolta rifiuti, SEAB.
-